

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/670/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar** 1

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2175/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

Regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi 4

Regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione 7

Regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi europei 10

Regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi 13

Regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi 16

<p>★ Regolamento (CE) n. 2181/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato</p>	19
<p>★ Regolamento (CE) n. 2182/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo, e del regolamento (CEE) n. 3388/81, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo</p>	21
<p>★ Regolamento (CE) n. 2183/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1998/99, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare</p>	23
<p>Regolamento (CE) n. 2184/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci provenienti dall'Estonia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio</p>	25
<p>Regolamento (CE) n. 2185/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1407/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania</p>	27
<p>Regolamento (CE) n. 2186/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</p>	28
<p>Regolamento (CE) n. 2187/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</p>	36
<p>Regolamento (CE) n. 2188/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999</p>	39
<p>Regolamento (CE) n. 2189/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999</p>	40
<p>Regolamento (CE) n. 2190/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999</p>	41
<p>Regolamento (CE) n. 2191/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999</p>	42
<p>Regolamento (CE) n. 2192/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso</p>	43
<p>Regolamento (CE) n. 2193/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali</p>	45

Regolamento (CE) n. 2194/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 47

Regolamento (CE) n. 2195/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 49

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/671/CE:

* **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1998, concernente gli aiuti erogati dalla Germania a favore dell'impresa Riedel-de Haën AG ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4566]** 51

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 214 del 13.8.1999)** 59

Rettifica del regolamento (CE) n. 2085/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 256 dell'1.10.1999) 59

Rettifica del regolamento (CE) n. 2086/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 256 dell'1.10.1999) 59

Rettifica del regolamento (CE) n. 2087/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 256 dell'1.10.1999) 60

Rettifica del regolamento (CE) n. 2088/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 256 dell'1.10.1999) 60

Rettifica del regolamento (CE) n. 2137/1999 della Commissione, del 7 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (GU L 262 dell'8.10.1999) 60



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
dell'11 ottobre 1999
che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar
(1999/670/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 15,

vista la posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, relativa alla Birmania/Myanmar ⁽¹⁾, prorogata dalla decisione 99/289/PESC ⁽²⁾ che scade il 29 ottobre 1999,

considerando che, alla luce del punto 6 della posizione comune 96/635/PESC, occorre che per quest'ultima sia prevista un'ulteriore proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 aprile 2000.

Articolo 2

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2175/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	127,6
	060	108,4
	204	73,4
	999	103,1
0707 00 05	052	80,8
	628	130,8
	999	105,8
0709 90 70	052	80,4
	999	80,4
0805 30 10	052	58,3
	388	71,3
	524	54,4
	528	68,2
	999	63,0
0806 10 10	052	99,9
	064	91,9
	400	209,7
	999	133,8
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060
388		57,5
400		56,9
480		48,9
800		177,4
804		36,5
999		70,6
0808 20 50	052	96,1
	064	57,5
	388	177,3
	999	110,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2176/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1999/2000;
- (2) per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;
- (3) è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;
- (4) per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione dei mercati a talune destinazioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;
- (5) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso

regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 per le zone da I a VI esclusa la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 29 giugno 2000. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 ottobre 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 29 giugno 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani lunghi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2177/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione;
- (2) l'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso. Tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario. La situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara;
- (3) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁶⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 di

cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 per l'isola della Riunione.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 29 giugno 2000. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione della durata di validità si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una sovvenzione massima,
- o di non dar seguito alla gara.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 ottobre 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 29 giugno 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi verso l'isola della Riunione

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della sovvenzione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2178/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi europei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1999/2000;
- (2) per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;
- (3) è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;
- (4) per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certi paesi;
- (5) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁶⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovenia e di Cipro.
2. La gara è aperta sino al 29 giugno 2000. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.
2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.⁽⁷⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:
 - la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
 - o di non dar seguito alla gara.
2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui

offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 ottobre 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 29 giugno 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi europei di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della sovvenzione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2179/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1999/2000;
- (2) per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;
- (3) è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;
- (4) per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certe zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;
- (5) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso

regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A per le zone da I a VI, escluse l'Estonia, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovenia, Cipro e la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.
2. La gara è aperta sino al 29 giugno 2000. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.
2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.⁽⁹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 ottobre 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 29 giugno 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2180/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1999/2000;
- (2) per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;
- (3) è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;
- (4) per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI, esclusa la Turchia, e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾;
- (5) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere

espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni;

- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le zone da I a VI, esclusa la Turchia, e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.
2. La gara è aperta sino al 29 giugno 2000. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.⁽⁹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 ottobre 1999 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 29 giugno 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani tondi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 2181/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto in ogni Stato membro in cui la produzione effettiva superi il corrispondente quantitativo massimo garantito indicato al paragrafo 3 di detto articolo; al fine di valutare l'entità del superamento occorre tener conto, per la Spagna, la Grecia e il Portogallo, delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei pertinenti coefficienti di cui rispettivamente alle decisioni della Commissione 98/605/CE ⁽⁵⁾, 98/619/CE ⁽⁶⁾ e 98/620/CE ⁽⁷⁾;
- (2) l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata; tale importo deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori; detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in olio d'oliva;
- (3) allo scopo di stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna; la Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione; su tale base occorre stabilire la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva, ai livelli indicati in appresso;

(4) per stabilire l'importo dell'anticipo, occorre tener conto della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio ⁽⁸⁾;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione stimata per l'olio d'oliva è pari a:

- 849 300 tonnellate per la Spagna;
- 2 400 tonnellate per la Francia;
- 511 000 tonnellate per la Grecia;
- 428 800 tonnellate per l'Italia;
- 32 550 tonnellate per il Portogallo.

2. Per la campagna di commercializzazione 1998/1999 la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

- 41 400 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza di 11,5 %;
- 10 000 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza di 13 %;
- 750 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza di 10 %.

3. Per la campagna di commercializzazione 1998/1999 l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

- 101,15 EUR/100 kg per la Spagna;
- 117,36 EUR/100 kg per la Francia;
- 87,50 EUR/100 kg per la Grecia;
- 117,36 EUR/100 kg per l'Italia;
- 117,36 EUR/100 kg per il Portogallo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.⁽⁵⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 39.⁽⁶⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 50.⁽⁷⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 54.⁽⁸⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2182/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo, e del regolamento (CEE) n. 3388/81, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 55, paragrafo 8,

1) All'articolo 1 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In ogni periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), un operatore può presentare soltanto una domanda per zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento. Tale domanda può vertere su una quantità massima di 30 000 hl.»

considerando quanto segue:

2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere modificate per categoria di prodotti e per zona di destinazione. Le zone di destinazione suddette sono le seguenti: 1) Africa, 2) Asia e Oceania, 3) Europa orientale, compresi i paesi della CEI, e 4) Europa occidentale.»

(1) sulla scorta dell'esperienza acquisita nel corso delle ultime campagne, occorre prevedere che le misure particolari che la Commissione deve eventualmente adottare riguardo alle domande anormali possano, se del caso, essere differenziate per categoria di prodotti e per zona di destinazione; inoltre, poiché la stessa esperienza insegna che alcuni operatori introducono a fini speculativi domande vertenti su quantità di gran lunga superiori al loro fabbisogno e che tale pratica può ledere gli operatori che chiedono le quantità necessarie, è opportuno limitare il volume che ogni esportatore può richiedere della quantità disponibile per ciascun periodo di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2098/1999⁽⁴⁾; occorre pertanto modificare alcune altre disposizioni tecniche del regolamento citato e il regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1351/97⁽⁶⁾;

3) All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve altresì precisare la zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis.»

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3388/81, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il paese di destinazione o la zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1685/95 è menzionato nella casella 7 delle domande di titoli di esportazione e dei titoli stessi. Su richiesta dell'interessato, il paese di destinazione può essere sostituito da un altro paese, purché appartenga alla stessa zona di destinazione.»

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 2.10.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 28.11.1981, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 186 del 16.7.1997, pag. 5.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2183/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999**

che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1998/99, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 8, e l'articolo 34, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 ⁽³⁾, prevede che gli importi del contributo alle produzioni di base del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente;
- (2) in virtù del regolamento (CE) n. 1940/98 della Commissione ⁽⁴⁾, l'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1998/99, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco;
- (3) la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 33 di detto regolamento, secondo il caso, adeguati in virtù del regolamento (CE) n. 1940/98;
- (4) l'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che un contributo supplementare è riscosso dai fabbricanti allorché la perdita globale constatata in applicazione dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, non è completamente coperta dall'introito dei contributi alla produzione. Per la campagna di commercializzazione 1998/99, tale perdita globale non coperta ammonta a 128 103 708 EUR. Pertanto si deve fissare a 0,16520 il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2 di detto regolamento, che per

la Comunità rappresenta il rapporto tra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1998/99, conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, e gli introiti del contributo alla produzione di base nonché del contributo B per tale campagna, previa riduzione di tale rapporto di 1;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1998/99 sono fissati a:

- a) 1,2638 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 23,6963 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,5330 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 9,9425 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 1,2638 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e lo sciroppo di inulina B;
- f) 23,6963 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è fissato, per la campagna di commercializzazione 1998/99, a 0,16520.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 12.9.1998, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2184/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999**

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci provenienti dall'Estonia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia, a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁶⁾, ha classificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari da applicare in base all'ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati esclusi dall'allegato I,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore ⁽³⁾, in particolare gli articoli 1 e 5 del protocollo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che:

A decorrere dal 1° settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le merci provenienti dall'Estonia riportate nell'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi ivi indicati limitatamente al contingente annuo da esso previsto.

(1) il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia in seguito all'ampliamento e all'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° settembre 1999;

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità delle disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2) tale protocollo n. 2 modificato prevede ulteriori concessioni a favore dell'Estonia, per taluni prodotti contrassegnati con il codice NC 2202 90, rispetto al regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati ⁽⁴⁾; che occorre pertanto aprire, per il 1999, il contingente previsto dall'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

—
ALLEGATO

Numero	Codice NC	Descrizione	Contingente	Aliquota del dazio applicabile EUR/100 kg
09.6541	2202 90 91	Acque contenenti materie grasse provenienti dal latte	720 tonnellate	5,04
	2202 90 95			4,77
	2202 90 99			6,77

**REGOLAMENTO (CE) N. 2185/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1407/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, e segnatamente il suo articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia per tener conto dell'adesione e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round ⁽³⁾, entrato in vigore il 1° settembre 1999;
- (2) il succitato protocollo n. 2 prevede concessioni supplementari a favore dell'Estonia per determinati prodotti classificati con il codice NC 2202 90; pertanto, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1407/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, al fine di fissare gli elementi agricoli ridotti per tali prodotti a partire dall'entrata in vigore del succitato protocollo;
- (3) il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97 ⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi

preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 1407/1999 è inserito il seguente testo:

Codice NC	EUR/100 kg
«2202 90 91	5,04
2202 90 95	4,77
2202 90 99	6,77»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile dal 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2186/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

(2) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato

che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

(5) considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾; la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽⁶⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

- (7) considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 EUR/100 kg non beneficiano di restituzione;
- (8) considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;
- (9) considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;
- (10) considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale

conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

- (11) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	159,96
	***	—	0402 21 99 9100	+	120,86
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	121,69
	***	—	0402 21 99 9300	+	123,20
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	131,67
	***	—	0402 21 99 9500	+	134,61
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	145,88
	***	—	0402 21 99 9700	+	152,49
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	159,96
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,9000
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	1,0589
	***	—	0402 29 15 9500	+	1,1156
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,2002
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,9000
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	1,0589
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	1,1156
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,2002
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,2086
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,3167
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,2086
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,3167
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	90,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	90,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,9000	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,9000	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	90,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	105,89	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	111,56	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	120,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	90,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	105,89	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	111,56	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	120,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	120,86	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	121,69	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	123,20	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	131,67	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	134,61	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	145,88	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	152,49	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	152,49
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	159,96
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,9000
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,9000
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	1,0589
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	1,1156
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,2002
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	88,48	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	88,48	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	104,95	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	110,56	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	118,93	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	119,81	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,8848	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,8848	0404 90 89 9130	+	1,2086
0403 90 33 9300	+	1,0495	0404 90 89 9150	+	1,3167
0403 90 33 9500	+	1,1056	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,1893	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,1981	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	90,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		097	37,68
0404 90 23 9120	+	90,00		098	37,68
0404 90 23 9130	+	105,89		400	22,83
0404 90 23 9140	+	111,56		***	37,68
0404 90 23 9150	+	120,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	15,29
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	11,31	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9933	+	13,85		039	—
0404 90 23 9935	+	16,84		097	15,39
0404 90 23 9937	+	19,91		098	15,39
0404 90 23 9939	+	20,81		400	7,834
0404 90 29 9110	+	120,86		***	15,39
0404 90 29 9115	+	121,69			
0404 90 29 9120	+	123,20			
0404 90 29 9130	+	131,67			
0404 90 29 9135	+	134,61			
0404 90 29 9150	+	145,88			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990 0406 30 31 9710	+	—
	039	—		037	—
	097	51,11		039	—
	098	51,11		097	17,88
	400	30,98		098	8,346
0406 10 20 9620	***	51,11	400	8,346	
	037	—	***	17,88	
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	097	51,83		039	—
	098	51,83		097	26,24
400	31,42	098		13,99	
***	51,83	400		12,25	
0406 10 20 9630	037	—	***	26,24	
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	097	57,86		039	—
	098	57,86		097	17,88
	400	35,06		098	9,536
***	57,86	400		8,346	
0406 10 20 9640	037	—	***	17,88	
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	097	85,03		039	—
	098	85,03		097	26,24
	400	48,35		098	13,99
***	85,03	400		12,25	
0406 10 20 9650	037	—	***	26,24	
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	097	70,86		039	—
	098	70,86		097	38,17
	400	25,44		098	20,36
***	70,86	400		17,81	
0406 10 20 9660	+	—	***	38,17	
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	097	26,28		097	26,24
	098	26,28		098	13,99
	400	13,38		400	12,25
0406 10 20 9850	***	26,28	***	26,24	
	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	097	31,87		097	38,17
	098	31,87		098	20,36
400	16,22	400		17,81	
0406 10 20 9870	***	31,87	***	38,17	
	+	—	0406 30 39 9930	037	—
	+	—		039	—
	+	—		097	38,17
	037	—		098	20,36
039	—	400		17,81	
0406 20 90 9913	097	58,77	***	38,17	
	098	58,77	0406 30 39 9950	037	—
	400	31,59		039	—
	***	58,77		097	43,16
	037	—		098	23,02
039	—	400		21,14	
0406 20 90 9915	097	77,56	***	43,16	
	098	77,56	0406 30 90 9000	037	—
	400	42,12		039	—
	***	77,56		097	45,28
	037	—		098	24,15
039	—	400		21,14	
0406 20 90 9917	097	82,41	***	45,28	
	098	82,41	0406 40 50 9000	037	—
	400	44,75		039	—
	***	82,41		097	90,00
	037	—		098	90,00
039	—	400		32,98	
0406 20 90 9919	097	92,10	***	90,00	
	098	92,10			
	400	50,02			
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42	***	78,66	
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	60,16		400	61,40
	***	116,37	***	121,56	
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	62,17		400	40,19
	***	120,25	***	121,56	
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	62,17		400	60,16
	***	120,25	***	116,37	
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	44,53		400	57,27
	***	117,54	***	129,64	
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	18,57		400	63,89
	***	103,92	***	128,55	
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	21,16		400	48,93
	***	102,80	***	124,18	
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10	039	—	
	098	81,30	097	124,18	
	400	18,57	098	107,11	
	***	93,10	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	***	124,18
	039	—		037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	25,56		098	93,28
	***	85,71	400	52,63	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	***	106,91
	039	—		037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	25,56		098	93,90
	***	85,71	400	22,27	
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	***	108,07
	039	—		037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	20,33		098	84,68
	***	78,60	400	20,12	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—	0406 90 86 9100	+	—	
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—	
	098	94,85		039	—	
	400	23,22		097	102,23	
	***	108,62		098	86,17	
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65	
	039	—	0406 90 86 9300	***	102,23	
	097	102,45		037	—	
	098	90,24		039	—	
	400	23,22		097	103,32	
	***	102,45		098	87,41	
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30	
	039	—	***	103,32		
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—	
	098	87,50		039	—	
	400	18,14		097	108,62	
	***	102,26		098	92,87	
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28	
	039	—		***	108,62	
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—	
	098	92,78		039	—	
	400	20,12		097	117,90	
	***	105,98		098	102,43	
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24	
	039	—		***	117,90	
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—	
	098	91,91		0406 90 87 9200	037	—
	400	23,22			039	—
	***	104,35			097	85,19
0406 90 79 9900	037	—			098	71,81
	039	—			400	24,78
	097	86,27	***		85,19	
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—	
	400	19,23		039	—	
	***	86,27		097	94,89	
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27	
	039	—		400	28,02	
	097	108,62		***	94,89	
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—	
	400	47,61		039	—	
	***	108,62		097	96,33	
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36	
	039	33,32		400	30,66	
	097	117,90		***	96,33	
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—	
	400	59,27		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15	
	039	—		400	42,19	
	097	117,90		***	106,68	
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—	
	400	40,19		039	—	
	***	117,90		097	106,68	
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15	
	039	—		400	34,41	
	097	108,07		***	106,68	
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63	
	400	21,16		098	39,68	
	***	108,07		400	13,67	
		***		45,63		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	24,08	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	31,87	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	24,08	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22).

Tuttavia: — il codice «097» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 072 al n. 083 (incluso);

— «098» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 070 (incluso) e dal n. 091 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

(4) considerando che gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in

queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

(5) considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;(6) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

(7) considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2188/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 ottobre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 39,60 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2189/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2096/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

(1) considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

(3) considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'8 al 14 ottobre 1999, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 3.10.1999, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2190/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 ottobre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 33,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2191/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

- (3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 ottobre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 30,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2192/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

(1) considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

(4) considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in

proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

(5) considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

(6) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

(7) considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

(8) considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	69,12	1104 23 10 9100	74,06
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	59,24	1104 23 10 9300	56,78
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	59,24	1104 29 11 9000	34,06
1102 90 10 9100	45,84	1104 29 51 9000	33,39
1102 90 10 9900	31,17	1104 29 55 9000	33,39
1102 90 30 9100	83,29	1104 30 10 9000	8,35
1103 12 00 9100	83,29	1104 30 90 9000	12,34
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	88,87	1107 10 11 9000	59,43
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	69,12	1107 10 91 9000	54,40
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	59,24	1108 11 00 9200	66,78
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	59,24	1108 11 00 9300	66,78
1103 19 10 9000	58,42	1108 12 00 9200	78,99
1103 19 30 9100	47,37	1108 12 00 9300	78,99
1103 21 00 9000	34,06	1108 13 00 9200	78,99
1103 29 20 9000	31,17	1108 13 00 9300	78,99
1104 11 90 9100	45,84	1108 19 10 9200	38,00
1104 12 90 9100	92,54	1108 19 10 9300	38,00
1104 12 90 9300	74,03	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	34,06	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	94,83
1104 19 50 9110	78,99	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	72,60
1104 19 50 9130	64,18	1702 30 91 9000	94,83
1104 21 10 9100	45,84	1702 30 99 9000	72,60
1104 21 30 9100	45,84	1702 40 90 9000	72,60
1104 21 50 9100	61,12	1702 90 50 9100	94,83
1104 21 50 9300	48,90	1702 90 50 9900	72,60
1104 22 20 9100	74,03	1702 90 75 9000	99,37
1104 22 30 9100	78,66	1702 90 79 9000	68,97
		2106 90 55 9000	72,60

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;
- (3) considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di

prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

- (4) considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;
- (5) considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;
- (6) considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	49,37
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	31,98

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 2194/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

- (4) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;
- (5) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;
- (6) considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	46,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	43,50
1001 90 99 9000	03	24,00	1101 00 15 9150	01	40,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	37,00
1002 00 00 9000	03	53,50	1101 00 15 9180	01	34,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	20,50	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	15,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	13,40 (2)
1005 90 00 9000	03	35,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	15,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2195/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

(1) considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

(3) considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

(4) considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

(5) considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	04	0	0	0	-2,50	-3,50	-3,50	-3,50
	02	0	0	0	-2,50	-3,50	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-3,43	-4,80	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-3,20	-4,48	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-2,95	-4,13	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-2,73	-3,82	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-2,55	-3,57	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Stati Uniti, Canada e Messico,

04 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

concernente gli aiuti erogati dalla Germania a favore dell'impresa Riedel-de Haën AG

[notificata con il numero C(1998) 4566]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. Procedimento

Con lettera del 3 aprile 1996 due soggetti privati hanno inoltrato una denuncia alla Commissione sostenendo che la Riedel-de Haën AG (in appresso Riedel-de Haën)⁽¹⁾, Seelze, Germania ha ricevuto aiuti di Stato per 8 milioni di DEM (4 milioni di ECU) per un investimento in un inceneritore di rifiuti speciali. Gli autori della denuncia hanno inviato ulteriori informazioni alla Commissione con lettere del 28 aprile 1996, 24 settembre 1996, 4 febbraio 1997, 2 marzo 1997 e 2 febbraio 1998. Secondo tali informazioni l'impresa aveva apparentemente intenzione di provvedere all'incenerimento dei suoi rifiuti industriali sul proprio sito dopo che le autorità portuali di Anversa e di altre città avevano negato l'autorizzazione ad

effettuare tale operazione in mare sulla nave inceneritrice «Vesta». Ciò è stato confermato da un articolo della stampa⁽²⁾. Secondo gli autori della denuncia, l'impresa sosteneva che si trattava di un nuovo impianto per il recupero di bromo, mentre in base alle informazioni in loro possesso l'impresa dispone già da 25 anni di un impianto del genere.

Con lettere del 22 aprile 1996, 28 giugno 1996 e 25 novembre 1996 la Commissione ha invitato le autorità tedesche a formulare le proprie osservazioni e a fornire eventuali informazioni supplementari sulle sovvenzioni a Riedel-de Haën al fine di valutare la natura degli aiuti e la loro compatibilità con il mercato comune. La Germania ha risposto con lettere del 4 giugno 1996, 30 settembre 1996 e 8 gennaio 1997 e ha confermato che all'impresa sono state concesse due sovvenzioni per un totale di 8 milioni di DEM (4 milioni di ECU). Le autorità tedesche, dopo aver dichiarato inizialmente che l'investimento era destinato ad un impianto per il recupero del bromo, hanno poi chiarito che le sovvenzioni erano destinate ad un impianto di trattamento dei residui comprendente un impianto per il recupero del bromo.

Con lettera del 16 settembre 1997 la Commissione ha informato le autorità tedesche della decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE relativamente ai contributi per 8 milioni di DEM (4 milioni di ECU). La Commissione era giunta alla conclusione che uno degli aiuti concessi non era conforme al programma già autorizzato «Economia e ambiente», che il secondo non rientrava in alcun regime autorizzato e che nessuno dei due appariva compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente⁽³⁾ (in prosieguo «disciplina comunitaria»). Le autorità tedesche sono state informate con lettera del

(1) Se richiesto dal contesto «Riedel-de Haën» sta per «Riedel-de Haën GmbH».

(2) Landkreis-Zeitung West dell'11 ottobre 1989, «Riedel hat Probleme bei der Abfallbeseitigung» (Riedel ha problemi con l'eliminazione dei residui).

(3) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

2 ottobre 1997. Con lettere del 7 novembre 1997 e del 19 marzo 1998 esse hanno replicato a tali domande e riserve rispondendo tuttavia in termini molto generali alla richiesta di informazioni della Commissione.

Nella summenzionata decisione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, la Commissione ha invitato tutti gli interessati a formulare le proprie osservazioni. Nessuna osservazione è pervenuta alla Commissione entro il 19 gennaio 1998, data fissata come scadenza. Con lettera del 14 aprile 1998 uno studio legale rappresentante della AlliedSignal, società madre della Riedel-de Haën, ha presentato le osservazioni dell'impresa.

Con lettera del 24 giugno 1998 la Commissione ha invitato le autorità tedesche a trasmettere le informazioni necessarie per giungere a un giudizio definitivo sulla compatibilità con il mercato comune dei summenzionati aiuti. La Commissione precisava anche che questa era l'ultima occasione offerta di ottemperare alla sua richiesta e che in caso contrario la Commissione avrebbe preso la propria decisione sulla base delle sole informazioni di cui già disponeva.

Dopo un incontro con le autorità tedesche e i rappresentanti della Riedel-de Haën, svoltosi a Bruxelles il 28 luglio 1998, le autorità tedesche e la Riedel-de Haën hanno risposto il 28 agosto 1998, con una lettera congiunta nella quale si faceva riferimento alle osservazioni formulate dalla Riedel-de Haën nella lettera del 14 aprile 1998. Di tali osservazioni la Commissione ha tenuto pienamente conto. L'analisi delle osservazioni delle autorità tedesche che segue si riferisce anche alle osservazioni della Riedel-de Haën.

2. Gli aiuti

Dall'attività produttiva della Riedel-de Haën risultano ogni anno 1 300 t di rifiuti liquidi nei quali sono presenti composti di idrocarburi alogenati. Tali rifiuti venivano fino ad ora smaltiti da società specializzate all'interno di inceneritori di rifiuti speciali. Nel 1994 l'impresa ha avviato la costruzione di un impianto di recupero dei residui al fine di provvedere allo smaltimento di tali rifiuti liquidi sul proprio sito. L'impianto non è ancora in funzione.

Le autorità tedesche avevano stimato inizialmente il costo del progetto in 21,4 milioni di DEM (10,7 milioni di ECU) ma con lettera del 28 agosto 1998 hanno corretto tale cifra in 20,6 milioni di DEM (10,3 milioni di ECU). Tale importo comprende le spese di investimento, di sviluppo, di esercizio e le spese varie.

Si calcola che le spese di investimento dell'impresa siano pari a 16,3 milioni di DEM (8,1 milioni di ECU) di cui 14,2 milioni di DEM (7,1 milioni di ECU) sono stati investiti entro il 24 giugno

1998. La seguente tabella mostra la ripartizione delle varie spese: [... ⁽²⁾ ⁽³⁾] ^(*).

Si stima che le spese di sviluppo e le spese varie siano di 1,9 milioni di DEM (0,9 milioni di ECU) e quelle di esercizio sperimentale di 2,5 milioni di DEM (1,2 milioni di ECU).

La correttezza di tali dati è stata confermata da una società di revisione contabile.

Per effettuare i propri investimenti la Riedel-de Haën ha ricevuto i seguenti aiuti:

- 1) una sovvenzione di 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU) dal Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia (con lettera del 25 aprile 1994) a titolo del programma «Economia e ambiente» già autorizzato;
- 2) una sovvenzione di 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU) dalla Fondazione federale tedesca per l'ambiente (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a titolo di un programma che all'epoca non era stato autorizzato dalla Commissione.

Secondo le autorità tedesche sono state finora erogate due tranches di 2,9 milioni di DEM (1,4 milioni di ECU).

3. Osservazioni della Germania

Con lettera del 28 agosto 1998 la Germania ha presentato le osservazioni che seguono.

La Germania afferma che l'impianto svolge esclusivamente una funzione di protezione ambientale.

Le autorità tedesche sottolineano inoltre che il programma «Economia e ambiente» è stato autorizzato dalla Commissione e dichiarato compatibile con il mercato comune. Esse hanno allegato una copia del programma, della sua autorizzazione da parte della Commissione e della comunicazione di autorizzazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Germania ritiene che in linea di principio il contributo della Fondazione federale per l'ambiente sia compatibile con la disciplina comunitaria in materia.

In ogni caso, a suo parere, le sovvenzioni potrebbero essere considerate anche aiuti alla ricerca e allo sviluppo a norma della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽⁴⁾.

La Germania ritiene inoltre che la Commissione non possa ordinare la restituzione degli aiuti ricevuti poiché le legittime aspettative dell'impresa devono essere soddisfatte.

La Germania ha presentato l'estratto del registro di commercio della Riedel-de Haën AG e Riedel-de Haën GmbH, la relazione annuale della Riedel-de Haën AG relativa al 1997, una distinta del capitale fisso dell'impresa, in particolare degli impianti in cui si producono idrocarburi alogenati, nonché una mappa degli stabilimenti di produzione a Seelze.

⁽²⁾ *.

⁽³⁾ *.

^(*) Sono indicate da parentesi quadre, seguite da un asterisco, le parti del testo omesse o adattate per evitare la divulgazione di dati riservati.

⁽⁴⁾ GU C 83 dell'11.4.1986, pag. 2.

⁽¹⁾ GU C 385 del 19.12.1997, pag. 9.

Le autorità tedesche hanno anche sottoposto alla Commissione una ripartizione delle spese del progetto e un raggruppamento di tali spese secondo vari criteri. La correttezza di detti dati è stata verificata da una società di revisione contabile. Insieme a tali dati è stato proposto anche un raffronto tra le spese di smaltimento attuali e quelle previste con l'utilizzazione del nuovo impianto. Una società di revisione contabile ha confermato in parte la correttezza dei dati di spesa su cui si basavano questi calcoli.

La Germania ha anche illustrato le modalità di funzionamento degli inceneritori e degli impianti di trattamento dei residui nonché le differenze tra il vecchio e il nuovo impianto di recupero del bromo. Essa ha inoltre presentato il secondo rapporto ambientale della Riedel-de Haën del 1995 e ha trasmesso le osservazioni di un esperto sulla produzione di sostanze inquinanti da parte del nuovo impianto insieme a del materiale complementare. È stato anche presentato un opuscolo prodotto dalla Riedel-de Haën dal titolo «Impianto di trattamento dei residui contenenti bromo — esame dell'impatto ambientale».

A tale documentazione è stata allegata copia del 17° decreto della legge federale sul controllo delle emissioni (Bundes-ImmissionsSchutzVerordnung — BimSchV) ⁽¹⁾ e delle disposizioni tecniche (TA) «Luft 86» (aria 86).

La Germania ha trasmesso anche copia della richiesta di sovvenzione presentata dalla Riedel-de Haën nell'ambito del programma LIFE istituito dal regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio ⁽²⁾, una copia della decisione negativa della Commissione e una copia della lettera inviata in risposta dall'impresa.

È stata presentata anche copia della richiesta di sovvenzione inviata dalla Riedel-de Haën al Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia e alla Fondazione federale tedesca per l'ambiente con le relative comunicazioni di concessione dell'aiuto.

Sono stati trasmessi anche i risultati dell'esame di impatto ambientale.

4. Valutazione

4.1. Il beneficiario dell'aiuto

Riedel-de Haën è una ex controllata della Hoechst AG e dal 4 novembre 1996 fa parte del gruppo statunitense AlliedSignal Inc., Morristown, New Jersey.

Nel 1997 la Riedel-de Haën aveva una media di 1 256 dipendenti, un fatturato di 409,2 milioni di DEM (204,6 milioni di ECU) e un totale di bilancio di 459,1 milioni di DEM (229,5 milioni di ECU). Secondo la raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽³⁾ la Riedel-de Haën è un'impresa di grandi dimensioni.

L'impresa è situata al di fuori delle aree ammesse a beneficiare degli aiuti regionali nella Bassa Sassonia.

Trattasi di un'impresa chimica che opera nei seguenti settori: prodotti chimici inorganici, prodotti chimici di laboratorio, prodotti chimici organici, conservanti tecnici, prodotti chimici

per l'elettronica, pigmenti luminescenti, bagni fotografici di viraggio, prodotti farmaceutici e medicinali.

4.2. Gli aiuti

Il Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia e la Fondazione federale tedesca per l'ambiente sono istituzioni pubbliche che finanziano con fondi statali i propri programmi di aiuto e quindi anche le sovvenzioni in oggetto.

Con lettera del 28 agosto 1998 le autorità tedesche hanno messo in dubbio il fatto che la Fondazione federale tedesca per l'ambiente sia un ente pubblico. Al riguardo la Commissione adduce alcuni dati che sono rilevanti al fine della presente decisione: la fondazione è stata costituita mediante legge federale ⁽⁴⁾. Il suo capitale, che è di 2,5 miliardi di DEM (1,2 miliardi di ECU), proviene dalla privatizzazione dell'impresa pubblica Salzgitter AG. Ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata legge lo scopo sociale della fondazione è il sostegno finanziario di progetti ecologici soprattutto se realizzati da PMI. In base all'articolo 5, paragrafo 2, dello statuto della fondazione, il comitato direttivo, che ha la facoltà di deliberare tra l'altro in merito all'erogazione dei fondi, viene nominato dal governo federale. Le sovvenzioni della fondazione non sono concesse mediante una procedura automatica, di validità generale sulla base di criteri oggettivi, ma sono in realtà il frutto di una decisione presa dalla Germania a sua discrezione, per il tramite del comitato direttivo. Infine, secondo l'articolo 3 della legge istitutiva, la fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti federale. In considerazione di quanto sopra e del fatto che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE si riferisce a «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma», la Commissione conclude che l'attività di sostegno finanziario della fondazione costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. La Germania ha notificato alla Commissione nel frattempo, in conformità all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, le linee guida modificate degli aiuti della fondazione, che sono state autorizzate dalla Commissione quali aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.

Nei suoi diversi settori di attività la Riedel-de Haën è in concorrenza con imprese chimiche di altri Stati membri. I suoi prodotti formano oggetto di scambi intracomunitari. Nel 1997 la Riedel-de Haën ha realizzato il 52 % del suo fatturato nel mercato estero di cui il 67 % in Europa. Le sovvenzioni riducono in modo considerevole i costi di investimento dell'impresa e le procurano quindi un vantaggio rispetto ai concorrenti di altri Stati membri che non hanno usufruito di questo tipo di aiuto e la cui posizione concorrenziale potrebbe diventare più difficile.

Anche per quanto riguarda l'operazione di recupero del bromo la Riedel-de Haën è probabilmente in concorrenza con altre imprese che svolgono questa attività. In una perizia presentata dalla Germania ⁽⁵⁾ si valuta che nell'Europa occidentale siano necessari almeno dieci impianti per il recupero del bromo. Grazie alle sovvenzioni la Riedel-de Haën beneficia di un vantaggio rispetto ad imprese di altri Stati membri che effettuano investimenti in un impianto di questo tipo e che, non avendo ricevuto alcun aiuto, possono subire un aggravamento della loro posizione concorrenziale.

⁽¹⁾ 17° decreto esecutivo della legge federale sul controllo delle emissioni degli inceneritori di rifiuti e altre sostanze combustibili.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ Legge per la costituzione della fondazione «Deutsche Bundesstiftung Umwelt» del 18 luglio 1990, BGBl. I, pag. 1448.

⁽⁵⁾ «Perizia sulla trasferibilità dell'impianto di trattamento dei residui realizzato dalla Riedel-de Haën AG, Seelze», Prof. Dr. Hesse, Hannover, 9 settembre 1993.

Entrambe le sovvenzioni quindi possono falsare la concorrenza tra Stati membri e costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

4.3. *Obbligo di notifica*

La sovvenzione del Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia

Il 1° dicembre 1993 la Riedel-de Haën ha presentato una richiesta di aiuto finanziario al Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia. Con lettera del 25 aprile 1994 il fondo ha concesso una sovvenzione di 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU) nell'ambito del programma «Economia e ambiente» a fronte di spese di progetto di 21,4 milioni di DEM (10,7 milioni di ECU). L'investimento doveva concludersi il 31 dicembre 1996. Secondo dati forniti dalla Germania erano stati spesi per il progetto fino a quel momento solo 8,2 milioni di DEM (4,1 milioni di ECU) di cui 6,5 milioni di DEM (3,2 milioni di ECU) rappresentavano spese di investimento. Secondo il contratto di aiuto la Riedel-de Haën non avrebbe potuto quindi ricevere l'importo intero dell'aiuto pari a 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU).

Nella decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione aveva già espresso il suo convincimento che la sovvenzione concessa del Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia non rispettasse le condizioni stabilite dal programma «Economia e ambiente» autorizzato dalla Commissione il 13 settembre 1991 per il periodo dal 1991 al 1994. Nell'ambito di tale programma il Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia era autorizzato a concedere sovvenzioni a favore di progetti per la tutela dell'ambiente. Si tratta essenzialmente di progetti di sviluppo e dimostrativi che comportano anche un «valore aggiunto ecologico per la collettività». In base al punto 2 del programma solo le spese che «oltrepassano notevolmente quanto prescritto dalle norme di legge già in vigore (...) possono essere considerate ammissibili».

Nonostante la richiesta della Commissione, la Germania non ha indicato quale parte dell'investimento superasse chiaramente quanto prescritto dalle norme di legge⁽¹⁾. Non era perciò chiaro se a norma del programma alcune parti del progetto fossero ammesse a beneficiare dell'aiuto ed eventualmente quali. È evidente che il Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia non ha agito nel rispetto del punto 2 del programma. Nella riunione svoltasi il 28 luglio a Bruxelles la delegazione tedesca ha inoltre confermato che per superare quanto prescritto dalle norme di legge in vigore non era necessario alcun particolare investimento.

In considerazione delle osservazioni trasmesse dalla Germania con lettera del 28 agosto la Commissione non ritiene che sussistano ragioni per procedere a un riesame di tale programma e rimanda le autorità tedesche alla decisione che ha già adottato. Un eventuale riesame porterebbe solo alla riconferma di detta decisione.

⁽¹⁾ Cfr. al riguardo anche il punto 4.5 della presente decisione.

Il programma «Economia e ambiente» non costituiva dunque la base sulla quale il Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia potesse concedere alla Riedel-de Haën la sovvenzione in questione. Essa deve essere considerata quindi un aiuto separato che la Germania avrebbe dovuto notificare ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La Germania non ha tuttavia ottemperato a tale obbligo di notifica e la sovvenzione è stata quindi concessa illegittimamente.

La sovvenzione della Fondazione federale per l'ambiente

Il 10 settembre 1992 la Riedel-de Haën ha presentato una richiesta di aiuto finanziario alla Fondazione federale per l'ambiente. Poiché la fondazione nel suo esame si è basata su una richiesta del 10 settembre 1993 è possibile che l'impresa in un momento successivo abbia modificato la sua richiesta. Con lettera del 20 maggio 1994 la fondazione ha concesso una sovvenzione di 4 milioni di DEM (2 milioni di ECU).

Nella decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione aveva già stabilito che la sovvenzione non rientrava in alcun regime autorizzato. La Germania non ha contestato tale giudizio. Ne consegue che anche per questo aiuto la Germania non ha ottemperato all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La sovvenzione è stata quindi concessa illegittimamente.

La Commissione rileva inoltre che la fondazione aveva concesso la sovvenzione a condizione che l'impresa partecipasse con 15,7 milioni di DEM (7,6 milioni di ECU) di fondi propri alle spese del progetto calcolate complessivamente in 19,7 milioni di DEM (9,8 milioni di ECU). La sovvenzione del Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia riduce il contributo dell'impresa in una misura tale che si deve ritenere che questa condizione non sia più rispettata.

4.4. *Deroghe*

Gli aiuti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune. Nell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE sono elencate le condizioni da rispettare perché, a titolo di deroga, gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

La Commissione ha esaminato se alle sovvenzioni di 8 milioni di DEM (4 milioni di ECU) possa essere applicata una di tali deroghe al divieto generale di concedere aiuti di Stato.

L'articolo 92, paragrafo 2, del trattato CE non è applicabile poiché non si tratta né di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, né di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, né di aiuti concessi all'economia di determinate regioni che risentono della divisione della Germania.

Non sono applicabili nemmeno l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE né la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per l'aspetto regionale, poiché l'impresa non ha sede in una regione assistita.

Non è applicabile neppure una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, poiché la Commissione non ritiene che il progetto soddisfi i criteri normalmente utilizzati per essere classificato di comune interesse europeo e neppure che gli aiuti siano destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Non può neppure essere presa in considerazione una deroga in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, poiché gli aiuti non sono destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Si potrebbe prendere in considerazione ai fini di una deroga solo la prima parte dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

4.5. Conformità con la disciplina comunitaria

Le autorità tedesche sostengono che le sovvenzioni sono state concesse come aiuti alla protezione ambientale al fine di stimolare gli investimenti. Nella disciplina comunitaria vengono stabilite le condizioni che gli aiuti agli investimenti per la protezione ambientale devono soddisfare per essere considerati compatibili con il mercato comune.

L'attuale disciplina comunitaria è stata pubblicata il 10 marzo 1994. Poiché entrambe le sovvenzioni sono state concesse dopo tale data e cioè il 25 aprile 1994 e il 20 maggio 1994, la Commissione le ha esaminate sulla base della disciplina comunitaria attualmente in vigore.

Le autorità tedesche affermano che l'impianto non svolge una funzione produttiva ma esclusivamente di protezione ambientale e che l'impresa non era obbligata a costruire un impianto di trattamento dei residui. Esse avevano pertanto concluso che era possibile concedere un aiuto alla protezione ambientale per il totale delle spese del progetto, cioè le spese d'investimento ivi comprese quelle per lo sviluppo e le spese varie.

La Commissione non può condividere questa argomentazione. Essa ritiene che il nuovo impianto possa essere invece utilizzato a scopi produttivi. Dall'attività produttiva della Riedel-de Haën risultano rifiuti liquidi tossici il cui smaltimento è a carico dell'impresa. Lo smaltimento può quindi essere considerato una parte dell'attività produttiva. Il nuovo impianto deve consentire lo smaltimento di tali rifiuti in loco e fa quindi parte del processo produttivo. Inoltre nell'impianto di recupero del bromo, che rappresenta una parte notevole dell'impianto di trattamento dei residui, vengono recuperate molte tonnellate di materiali che possono rientrare direttamente nel ciclo produttivo.

Ai sensi del punto 3.2.1. della disciplina comunitaria, gli aiuti alla protezione ambientale possono essere concessi per investimenti in terreni, edifici, impianti e beni strumentali. Quale aiuto alla protezione ambientale potrebbe essere presa in considerazione eventualmente solo la somma di 16,3 milioni di DEM (8,1 milioni di ECU) relativa alle spese per investimenti,

ma restano escluse le spese di sviluppo, di esercizio sperimentale e le spese varie. Il punto 3.2.1 stabilisce senza ombra di dubbio che «i costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell'ambiente». Era necessario quindi che la Germania indicasse quale parte dei costi di investimento fosse riconducibile a misure per la protezione ambientale.

Sulla base di tali principi la Commissione ritiene che i seguenti investimenti possano essere presi in considerazione quali aiuti per la protezione ambientale:

- 1) investimenti diretti a favorire o ad accelerare l'adeguamento delle imprese a nuove norme obbligatorie;
- 2) investimenti diretti a sostenere misure che riducano le emissioni e che superino in misura significativa le norme obbligatorie;
- 3) investimenti che nonostante l'inesistenza di norme obbligatorie vengono effettuati sulla base di accordi per cui le imprese intensificano i loro sforzi per ridurre l'inquinamento ambientale senza essere assoggettate a obblighi giuridici o prima che un tale obbligo sia imposto.

Aiuti agli investimenti diretti a favorire l'adeguamento a nuove norme obbligatorie

In riferimento alla suddetta categoria il punto 3.2.3.A della disciplina comunitaria dispone: «Conformemente al principio "chi inquina paga" nessun aiuto può, di norma, essere concesso agli investimenti necessari per conformare i nuovi impianti a norme obbligatorie.»

La Commissione fa notare che nel caso dell'impianto di trattamento dei residui si tratta di un nuovo investimento e non della sostituzione di un impianto esistente. In effetti, secondo quanto indicato dalle autorità tedesche, l'impianto di recupero del bromo che la Riedel-de Haën utilizzava già nel passato, venne chiuso nel 1985 e dal punto di vista tecnico il nuovo impianto integrato in quello di trattamento dei residui differisce notevolmente da quello vecchio. La Commissione pertanto non considera il nuovo impianto come una sostituzione di quello vecchio.

A norma della disciplina comunitaria l'intero impianto di trattamento dei residui è pertanto indubbiamente un nuovo impianto. È quindi impossibile autorizzare l'aiuto come investimento volto a favorire l'adeguamento a nuove norme obbligatorie poiché ciò sarebbe in contrasto con il principio «chi inquina paga».

Aiuti agli investimenti a favore di imprese che applicano criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme obbligatorie

Le autorità tedesche ritengono che gli aiuti debbano costituire per le imprese uno stimolo a superare le norme obbligatorie. Sulla base delle osservazioni da esse presentate il 28 agosto 1998 la Commissione ha tuttavia concluso che la Germania nel concedere le sovvenzioni mirava solo in parte a tale scopo.

I valori limite di emissione per progetti di questo tipo sono fissati nel 17° decreto della legge federale sul controllo delle emissioni. A norma di tale decreto le autorità del Land adottano decisioni in cui stabiliscono per ogni singolo progetto le relative norme ambientali tenendo conto delle caratteristiche proprie del progetto. Nel caso in esame il governo del Land di Hannover ha fissato le norme obbligatorie con una decisione preliminare del 15 marzo 1991 relativa all'ubicazione e le ha confermate con una decisione di autorizzazione dell'11 agosto 1996.

I requisiti fissati dal governo del Land di Hannover nella decisione vanno oltre quanto stabilito dal decreto della legge federale sul controllo delle emissioni. Mentre la decisione fissa i valori limite delle emissioni come valori medi calcolati per periodi di 30 minuti, il decreto stabilisce solo i valori medi quotidiani. La Germania sostiene quindi che i criteri dell'impresa sono più rigorosi rispetto alle norme obbligatorie.

La Commissione non può condividere tale opinione. Poiché l'impresa è tenuta a rispettare i valori limite stabiliti dalla decisione suddetta, essi devono essere evidentemente considerati pari a norme obbligatorie. È ammissibile a sovvenzione quindi solo quella parte dell'investimento che mira a superare le norme obbligatorie fissate dalla decisione.

La Commissione ha invitato quindi le autorità tedesche ad indicare se per conseguire una diminuzione sensibile delle emissioni al di sotto dei valori previsti era necessario affrontare dei costi maggiori e in caso affermativo quale era il loro ordine di grandezza. La Germania non ha tuttavia comunicato quale parte dell'investimento mirasse a migliorare le norme ambientali obbligatorie stabilite dalla decisione e dal 17° decreto della legge federale sul controllo delle emissioni. Durante la riunione svoltasi a Bruxelles il 28 luglio 1998 la delegazione tedesca ha ripetutamente confermato che non erano necessari particolari investimenti per rispettare i valori fissati dalla decisione, che erano migliori rispetto a quelli del decreto della legge federale sul controllo delle emissioni.

La Commissione non può pertanto autorizzare le sovvenzioni come aiuti all'investimento diretti ad incoraggiare l'osservanza da parte delle imprese di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme obbligatorie, poiché la Germania non ha giustificato spese di investimento ammissibili all'aiuto.

Aiuti agli investimenti in caso di inesistenza di norme ambientali obbligatorie

Nella lettera del 28 agosto 1998 la Germania ha dichiarato che erano stati concessi aiuti per la tutela dell'ambiente in settori nei quali non esistevano norme obbligatorie.

Le autorità tedesche affermavano che fino ad ora l'impresa smaltiva i propri residui in un inceneritore di rifiuti speciali e che il recupero di tali residui invece del loro incenerimento avrebbe portato ad una considerevole riduzione delle emissioni gassose e dei rifiuti solidi. Il 17° decreto della legge federale sul controllo delle emissioni stabilisce soglie solo relativamente alla concentrazione delle sostanze tossiche ma non alla loro quantità e le autorità tedesche ritenevano quindi che l'investimento avrebbe portato a un sensibile alleggerimento del carico ambientale in un settore nel quale non esistono norme obbligatorie.

Ai sensi del punto 3.2.3.C della disciplina comunitaria, nei settori in cui non esistono norme obbligatorie o altri obblighi giuridici cui le imprese siano assoggettate ai fini della protezione ambientale, le imprese che effettuano investimenti per migliorare significativamente i loro risultati ambientali o per adeguarli a quelli di altre imprese di altri Stati membri nei quali vigono norme obbligatorie, possono beneficiare del livello di aiuto e delle stesse condizioni di proporzionalità previste per il superamento delle norme esistenti al punto 3.2.3.B della disciplina comunitaria.

Il punto 3.2.3.B della disciplina comunitaria stabilisce che l'intensità degli aiuti effettivamente concessi per il superamento delle norme esistenti deve essere proporzionata al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo. Non è quindi consentito concedere un aiuto se non si realizza un miglioramento dal punto di vista della tutela ambientale rispetto all'impianto che sarebbe stato comunque costruito o se l'investimento è stato effettuato per ragioni commerciali e non al fine di migliorare le condizioni ambientali.

In altri termini, lo scopo essenziale della parte in oggetto della disciplina comunitaria è di consentire gli aiuti di Stato al fine di stimolare un'impresa ad effettuare un investimento aggiuntivo per migliorare i propri risultati ambientali. Al riguardo vengono considerati appropriati sia gli incentivi finanziari positivi, quali le sovvenzioni, che i disincentivi, cioè le imposte e i prelievi fiscali (disciplina comunitaria punto 1.2). L'obiettivo finale degli incentivi agli investimenti in questo settore è di migliorare gradualmente la qualità dell'ambiente (disciplina comunitaria punto 1.5.1). Ai sensi della disciplina comunitaria non è consentito concedere aiuti di Stato per investimenti di carattere generale ad un'impresa che per ragioni economiche effettuerebbe comunque tale investimento. Il punto 3.2.1 della disciplina comunitaria prevede che siano considerati ammissibili i costi strettamente collegati ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire obiettivi di tutela ambientale.

Sulla base degli obiettivi indicati al punto 3.2.3.C della disciplina comunitaria, la Commissione ha concluso che, ai fini della valutazione di un aiuto alla protezione ambientale, nel caso di un nuovo impianto non si può fare riferimento ad attività non paragonabili e non equivalenti dell'impresa. Neppure possono essere presi in considerazione i processi produttivi di un'impresa che pur rimanendo entro i limiti di legge abbiano un livello di rispetto ambientale minimo. Tale approccio sarebbe direttamente in contrasto con gli obiettivi della disciplina comunitaria. Si dovrebbe confrontare piuttosto l'impatto ambientale di un determinato impianto con quello di un impianto equivalente e paragonabile che presumibilmente l'impresa farebbe comunque costruire per ragioni economiche.

Sulla base di tali principi la Commissione ritiene che sarebbe giustificabile confrontare lo smaltimento effettuato da un impianto di trattamento dei residui con quello di un inceneritore solo nel caso in cui l'impresa effettui l'investimento in un tale impianto per ragioni di tutela ambientale e non in base a considerazioni di tipo economico. Solo a tali condizioni si potrebbe affermare che l'aiuto costituisce un incentivo alla tutela ambientale e non a un investimento di carattere generale. È opinione della Commissione, tuttavia, che vi siano ragioni sufficienti per ritenere che alla base di tale investimento vi siano motivazioni economiche.

Come già accennato, l'impresa è soggetta all'obbligo di provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti liquidi tossici. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, tali rifiuti devono essere inceneriti poiché non è possibile il loro stoccaggio definito. L'incenerimento può essere effettuato in un tradizionale inceneritore di rifiuti speciali. A causa del loro alto contenuto di bromo tali residui possono essere inceneriti solo mescolandoli in piccola quantità ad altri rifiuti.

Non si può escludere che i gestori dell'inceneritore in futuro si rifiutino di smaltire tali residui, sia per ragioni legate alla protezione dell'ambiente, sia per il grave logorio che i residui con alto tasso di bromo provocano agli impianti. Si può anche prevedere che i costi di smaltimento dei residui con alto tasso di bromo aumentino considerevolmente nel prossimo futuro. Grazie al nuovo impianto, l'impresa potrebbe liberarsi dalla politica dei prezzi imposta dai gestori dell'inceneritore e realizzando in proprio lo smaltimento dei rifiuti liquidi porrebbe fine a tale rapporto di dipendenza.

L'impianto di trattamento dei residui consentirà inoltre a Riedel-de Haën di recuperare notevoli quantità di sostanze, come ad esempio 330 tonnellate all'anno di bromo, 440 di cloruro di potassio e 160 di fluoruro di potassio, e di riutilizzarle direttamente nel processo produttivo. In questo modo l'impresa può ridurre sensibilmente i propri costi di produzione.

L'impresa risparmierà infine le spese dovute al trasporto dei residui liquidi dalla propria sede all'inceneritore di rifiuti speciali che, secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, sono notevoli.

La Commissione non può condividere l'opinione della Germania secondo cui il vantaggio per l'ambiente offerto dall'impianto è che l'eliminazione dei residui in un inceneritore speciale è più economica del loro recupero in impianti speciali. La Germania ha presentato solo un calcolo impreciso in base al quale vi sarebbe un costo supplementare di [...] all'anno. Non è stato tuttavia indicato fino a che punto tale calcolo sia da considerarsi preciso e definitivo ed esso non è stato confermato dalla società di revisione contabile che si è limitata ad attestare la correttezza dei costi per lo smaltimento dei residui nel 1996 e 1997.

Inoltre la Riedel-de Haën sarebbe l'unica impresa tedesca a possedere un impianto per il recupero del bromo. Secondo una relazione presentata dalle autorità tedesche, l'impresa potrebbe essere in grado di smaltire i residui contenenti bromo prodotti da imprese di medie dimensioni. Nella relazione si afferma che «la realizzazione di tale progetto dovrebbe suscitare grande interesse in molte di tali imprese». Il nuovo impianto è progettato per poter smaltire [...] tonnellate di residui all'anno. La Germania ha stabilito che nel 1996 e 1997 si sono potute smaltire solo [...] tonnellate circa di residui liquidi. L'impresa avrebbe in questo modo la possibilità di intraprendere una nuova attività economica da cui otterrebbe entrate supplementari ed economie di scala.

Da tali considerazioni appare con chiarezza che la Riedel-de Haën ha effettuato gli investimenti nell'impianto di trattamento dei residui sulla base di motivazioni di tipo economico e non di tutela ambientale. Non è pertanto corretto confrontare la quantità di residui tossici di un tale impianto con quella di un inceneritore.

Sulla base delle considerazioni summenzionate, la Commissione deve quindi stabilire se per ragioni di tutela ambientale la Riedel-de Haën intenda effettuare nell'impianto di recupero determinati investimenti che fanno aumentare le spese di investimento, partendo dall'effetto ambientale dell'impianto che la Riedel-de Haën avrebbe comunque costruito per ragioni puramente economiche.

Secondo le perizie presentate dalla Germania la diminuzione della quantità di emissioni gassose e rifiuti solidi è da ricondursi al fatto che nel processo di incenerimento si produce una concentrazione di ossigeno dell'11 % in volume delle emissioni gassose secche, mentre in un impianto di trattamento dei residui la concentrazione di ossigeno è normalmente solo del 3 % in volume. L'impianto della Riedel-de Haën funziona con una concentrazione del 3 % di ossigeno in volume. La quantità di emissioni gassose prodotte da tale impianto è quindi una sua caratteristica funzionale e non rappresenta un miglioramento rispetto ad altri impianti dello stesso tipo.

La Commissione fa notare di avere invitato le autorità tedesche a indicare le spese necessarie per migliorare in misura notevole la tutela ambientale in un settore in cui non esistono norme obbligatorie. La Germania non ha tuttavia dimostrato che attraverso l'investimento in un impianto di trattamento dei residui venisse effettuato un investimento in installazioni la cui funzione fosse esclusivamente o principalmente di tutela ambientale.

La Commissione non può quindi autorizzare tali sovvenzioni quali aiuti agli investimenti in settori nei quali non esistono norme obbligatorie poiché la Germania non ha giustificato spese per investimenti ammissibili.

Aiuti al funzionamento

Ai sensi del punto 3.4 della disciplina comunitaria e conformemente alla linea di condotta da essa costantemente seguita, la Commissione non autorizza normalmente aiuti al funzionamento che consentano alle imprese di non sostenere i costi finanziari derivanti dall'inquinamento o dalle nocività da esse causati. La disciplina comunitaria prevede che in casi ben determinati la Commissione possa tuttavia concedere delle deroghe. È il caso della gestione dei rifiuti nella quale il finanziamento pubblico a favore di imprese e consumatori per i costi aggiuntivi della raccolta differenziata, del recupero e del trattamento dei rifiuti può contenere aiuti di Stato. Ai sensi del punto 1.5.3 della disciplina comunitaria tali impianti possono essere gestiti da enti semistatali i cui costi di funzionamento sono a carico dei consumatori. Sulla base di tutte le circostanze del caso e delle informazioni di cui dispone, in considerazione della natura della procedura e delle precedenti analisi, la Commissione ritiene che gli aiuti oggetto della presente procedura non potessero essere concessi sulla base del punto 3.4 della disciplina comunitaria.

4.6. Altre considerazioni

Con lettera del 19 marzo 1993 la Riedel-de Haën aveva presentato richiesta di un aiuto finanziario alla Commissione nell'ambito del programma LIFE. Le autorità tedesche affermano che, benché il progetto non avesse ottenuto il finanziamento della Commissione per mancanza di fondi, l'impresa aveva ritenuto che la Commissione avesse comunque riconosciuto il carattere innovatore del progetto.

La Commissione non ha tuttavia riconosciuto in alcun modo che il progetto proposto avesse carattere innovatore, ragion per cui con lettera del 30 luglio 1996 ha risposto negativamente alla richiesta aggiungendo però che, se modificato, il progetto avrebbe potuto beneficiare del sostegno comunitario l'anno successivo.

La Germania è del parere che agli aiuti si possano applicare le deroghe previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. La Commissione non ritiene tuttavia che tali aiuti possano essere giustificati. Essa rimanda all'opuscolo prodotto da Riedel-de Haën dal titolo «Impianto di trattamento dei residui contenenti bromo — esame dell'impatto ambientale» da cui risulta che la tecnica utilizzata nell'impianto è stata sviluppata da una impresa di ingegneria americana già nel 1989. Ciò nonostante sono stati concessi aiuti di Stato il 25 aprile e il 20 maggio 1994. La Germania inoltre non ha dimostrato l'esistenza di alcun costo che possa essere considerato sovvenzionabile come aiuto alla ricerca e sviluppo conformemente alla disciplina comunitaria summenzionata.

5. Conclusioni

È evidente che entrambe le sovvenzioni sono in contrasto con l'attuale disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e quindi non possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in base alla deroga per motivi di tutela ambientale.

Il progetto deve essere considerato un programma generale di investimento. La Riedel-de Haën è un'impresa di grandi dimensioni con sede al di fuori di una regione assistita. Nel caso di un'impresa di questo tipo non è possibile quindi applicare le deroghe di cui all'articolo 93, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per gli aiuti agli investimenti.

Tali aiuti, cui non è applicabile alcun tipo di deroga, incidono sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e procurerebbero inoltre all'impresa Riedel-de Haën un ingiustificabile vantaggio sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti che non beneficiano di aiuti.

Gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune poiché a norma dell'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato CE essi sono stati concessi illegittimamente e poiché non soddisfano alcuna delle condizioni per applicare le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

Gli aiuti devono essere pertanto soppressi e restituiti come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87⁽¹⁾. La restituzione deve porre fine alla distorsione provocata dalla concessione degli aiuti a prescindere da qualsiasi ristrutturazione formale che possa aver avuto luogo all'interno del gruppo. Se per qualsivoglia ragione la Riedel-de Haën AG o il suo successore legale fossero nell'impossibilità di provvedere alla restituzione degli aiuti, essi dovranno essere rimborsati dall'impresa del gruppo che ne continua l'attività e/o utilizza gli

attivi produttivi che la Riedel-de Haën si è procurata per mezzo degli aiuti, vale a dire dalla Riedel-de Haën GmbH.

Il rimborso degli aiuti deve avvenire conformemente alle disposizioni di legge tedesche in particolare a quelle relative agli interessi su crediti pendenti dello Stato, da calcolarsi a partire dalla data dell'illegittima erogazione dell'aiuto. Tale misura è necessaria per ripristinare la situazione preesistente, annullando tutti i vantaggi finanziari percepiti indebitamente dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di versamento dell'aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione di 4 milioni di DEM del Fondo di sviluppo economico del Land Bassa Sassonia e la sovvenzione di 4 milioni di DEM della Fondazione federale per l'ambiente sono state concesse illegittimamente all'impresa Riedel-de Haën AG, Seelze e sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso Riedel-de Haën AG o il suo successore legale gli aiuti di cui all'articolo 1, già posti illegittimamente a sua disposizione. Se ciò non dovesse essere possibile la Germania prende i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti di cui all'articolo 1 presso Riedel-de Haën GmbH.

Il recupero viene effettuato in conformità alle disposizioni e alle procedure di diritto tedesco. Le somme da recuperare producono interessi a partire dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario, fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Racc. 1990, pag. I-307, punto 22.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 214 del 13 agosto 1999)

Pagina 29, allegato II, la nota ⁽¹⁾ a piè di pagina va letta come segue:

«⁽¹⁾ In conformità al regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione (GU L 192 del 24.7.1999)».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2085/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 256 del 1° ottobre 1999)

Pagina 56, nella firma:

anziché: «Mario MONTI»,

leggi: «Erkki LIIKANEN».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2086/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 256 del 1° ottobre 1999)

Pagina 58, nella firma:

anziché: «Mario MONTI»,

leggi: «Erkki LIIKANEN».

Rettificazione del regolamento (CE) n. 2087/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 256 del 1° ottobre 1999)

Pagina 60, nella firma:

anziché: «Mario MONTI»,

leggi: «Erkki LIIKANEN».

Rettificazione del regolamento (CE) n. 2088/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 256 del 1° ottobre 1999)

Pagina 62, nella firma:

anziché: «Mario MONTI»,

leggi: «Erkki LIIKANEN».

Rettificazione del regolamento (CE) n. 2137/1999 della Commissione, del 7 ottobre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 262 dell'8 ottobre 1999)

Pagina 8, nella firma:

anziché: «Mario MONTI»,

leggi: «Erkki LIIKANEN».
